



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 150	di data 08/07/22

Oggetto: CONTRATTO 2 FEBBRAIO 2017, N. 28029 DI RACC.. PROROGA SINO A 30 SETTEMBRE 2022 PER LA CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DELLA SALA DEMATTE' A RAVINA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che la sala-teatro Claudio Demattè presso il centro polifunzionale di Ravina è gestita, a far data dall'ottobre 2008, dalla locale Pro Loco di Ravina in forza di successivi atti di concessione-convenzione con il Comune di Trento, da ultimo con contratto di data 2 febbraio 2017, n. 28029 di racc.;

vista la propria determinazione n. 11/132 di data 01.07.2021 con la quale si è dato atto della sospensione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. lgs. 50/2016 per il periodo di un anno, a decorrere dal 1° luglio 2020 e sino al 30 giugno 2021, differendone con ciò la scadenza al 30 giugno 2022, senza necessità di stipula di un atto aggiuntivo al contratto stesso;

dato atto che in vista dell'individuazione dello schema contrattuale da utilizzare, in prospettiva, per la futura disciplina del rapporto tra il Comune di Trento e il soggetto gestore della sala è stata avviata nel frattempo un'istruttoria che ha visto coinvolti molteplici soggetti dell'Amministrazione (Segreteria generale, Servizio Gabinetto e Pubbliche relazioni, Servizio Servizi demografici e decentramento, Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, Servizio gestione e riqualificazione del Patrimonio edilizio, Circoscrizione di Ravina - Romagnano, Istituto comprensivo Trento 3) a esito della quale è emersa l'opportunità di ricorrere allo strumento del "patto di collaborazione" ai sensi del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

atteso che con determinazione del Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni n. 4/11 di data 21.02.2022 è stato approvato l'avviso pubblico per invitare i cittadini attivi ad aderire al percorso di coprogettazione finalizzato alla sottoscrizione di un patto di collaborazione per la cura e la gestione condivisa della Sala;

dato atto che nel termine del 15 marzo 2022 fissato per la presentazione delle domande è pervenuta la proposta formulata dalla Pro Loco di Ravina;

atteso il percorso di coprogettazione non si è ancora concluso. Sin dall'inizio si è rivelato infatti di difficile conduzione a causa delle problematiche emerse nel declinare nel patto la complessità del rapporto che si andrà a instaurare tra il Comune e la Pro Loco di Ravina, tanto da richiedere il ricorso alla consulenza di esperti esterni in materia di beni comuni;

considerato che la programmazione delle attività della Pro Loco avviene - come da prassi

pagina 1/3

invalsa nell'associazionismo - a cavallo d'anno, tra settembre e giugno;

ritenuto necessario, per quanto sopra, prorogare fino a 30 settembre 2022 il sopra menzionato contratto di data 2 febbraio 2017 n. 28029 di racc. per consentire la conclusione del percorso di coprogettazione e pervenire alla sottoscrizione del patto di collaborazione in tempo utile per l'avvio delle attività programmate per la stagione 2022-2023;

atteso che con propria determinazione n. 11/136 di data 30.06.2022 si è quindi disposto di prorogare sino al 30 settembre 2022 il contratto di data 2 febbraio 2017, n. 28029 di racc., con quale il Comune di Trento ha assegnato in concessione alla Pro Loco di Ravina la sala-teatro Claudio Demattè presso il centro polifunzionale di Ravina onde consentire la conclusione del percorso di coprogettazione finalizzato alla sottoscrizione di un patto di collaborazione per la cura e la gestione condivisa della struttura, senza necessità di stipula di un atto aggiuntivo al contratto stesso;

considerato che nella sopra richiamata determina non si è tuttavia dato atto che per l'attività che verrà svolta nel periodo di proroga non è prevista l'erogazione di alcuna somma a titolo di contributo ai sensi dell'art. 14 del contratto a titolo di compartecipazione delle spese di gestione sostenute dalla Pro Loco di Ravina;

ritenuto pertanto di assumere il presente provvedimento per dare atto, ad integrazione di quanto sopra esposto, che non è prevista l'erogazione di alcuna somma a titolo di contributo ai sensi dell'art. 14 del contratto a titolo di compartecipazione delle spese di gestione sostenute dalla Pro Loco di Ravina per l'attività che verrà svolta nel periodo di proroga e conseguentemente annullare la propria precedente determinazione n. 11/136 di data 30.06.2022;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione nell'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- la L.P. 19.07.1990, n. 23 come modificata dalla L.P. 2.03.2001, n. 3;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente

- con deliberazioni consiliari 14.03.2021 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e urbani approvato con deliberazione consiliare 18.03.2015 n. 54;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale prot. 337825 di data 22.12.2021 con il quale sono attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. annullare la propria determinazione n. 11/136 di data 30.06.2022;
2. di prorogare sino al 30 settembre 2022, per le motivazioni di cui alle premesse, il contratto di data 2 febbraio 2017, n. 28029 di racc., con quale il Comune di Trento ha assegnato in concessione alla Pro Loco di Ravina la sala-teatro Claudio Demattè presso il centro polifunzionale di Ravina onde consentire la conclusione del percorso di coprogettazione finalizzato alla sottoscrizione di un patto di collaborazione per la cura e la gestione condivisa della struttura, senza necessità di stipula di un atto aggiuntivo al contratto stesso;
3. di dare atto che per l'attività che verrà svolta nel periodo di proroga non è prevista l'erogazione di alcuna somma a titolo di contributo ai sensi dell'art. 14 del contratto a titolo di compartecipazione delle spese di gestione sostenute dalla Pro Loco di Ravina;
4. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7-bis e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
Katia Beatrici

Trento, addì 08/07/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 150	di data 08/07/22

Oggetto: CONTRATTO 2 FEBBRAIO 2017, N. 28029 DI RACC.. PROROGA SINO A 30 SETTEMBRE 2022 PER LA CONCLUSIONE DEL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DELLA SALA DEMATTE' A RAVINA.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 8 luglio 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi